

PARTE SPECIALE – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ai sensi dell'art. 25- duodevicies del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25 duodevicies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dalla Legge 22/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2022¹.

L'art. 25 duodevicies del D.Lgs. 231/2001, nella sua vigente formulazione, così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 518 sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La condotta incriminatrice è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Nel dettaglio, l'elemento oggettivo del reato consiste nel sostituire o trasferire beni culturali provenienti da un delitto non colposo, oppure compiere altre operazioni su tali beni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. L'azione riguarda beni culturali il cui possesso o provenienza è il risultato di un reato precedente.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, cioè la consapevolezza e volontà di compiere operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni culturali.

Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

¹ La Legge 22/2022 ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione nel codice penale di nuove fattispecie di reato prima presenti unicamente nel Codice dei beni culturali (artt. 168 e ss. del D.Lgs. 42/2004) e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 518 terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

L'articolo in esame punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali.

La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

Nel dettaglio, l'elemento oggettivo del reato consiste nel commettere fatti di devastazione o saccheggio che abbiano ad oggetto beni culturali, beni paesaggistici, istituti o luoghi della cultura. L'azione materiale è la distruzione, danneggiamento grave o asportazione di tali beni o luoghi.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia la volontà e consapevolezza di compiere atti di devastazione o saccheggio su beni culturali o paesaggistici.